

COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI

[Art. 198 comma 2 D.lgs. 152/2006]

Approvato con Deliberazione 6/CC del 24/03/2021

Sommario

TITOLO 1 – Disposizioni generali	4
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	4
Articolo 2 – Definizioni e classificazioni.....	4
Articolo 3 - Esclusioni	4
TITOLO 2 - Modalità del servizio di raccolta dei rifiuti.....	5
Articolo 4 - Flussi di rifiuto oggetto di raccolta.....	5
Articolo 5 – Conferimento dei rifiuti non differenziati	5
Articolo 6 – conferimento degli imballaggi di carta e cartone	7
Articolo 7 – conferimento degli imballaggi in plastica	7
Articolo 8 – conferimento degli imballaggi in vetro	7
Articolo 9 – conferimento di abiti usati, scarpe, borse.	8
Articolo 10 – conferimento di medicinali scaduti.....	8
Articolo 11 – conferimento di batterie, pile ed accumulatori	8
Articolo 12 – conferimento di toner per stampanti	8
Articolo 13 – conferimento di olio vegetale (da cucina).....	9
Articolo 14 – contenitori bonificati per prodotti fitosanitari e teli agricoli	9
Articolo 15 – sfalci erbosi, potature e fogliame.....	9
Articolo 16 – conferimento rifiuti ingombranti	9
Articolo 17 – conferimento rifiuti organici	9
Articolo 18 – rifiuti conferibili presso i centri di raccolta consortili.....	10
Articolo 19 – cestini portarifiuti.....	10
Articolo 20 – rifiuti provenienti dall’attività di spazzamento manuale e rifiuti rinvenuti sul suolo pubblico.....	10
Articolo 21 – conferimento di rifiuti cimiteriali	10
Articolo 22 – conferimento di rifiuti provenienti da beni durevoli.....	11
Articolo 23 – conferimento rifiuti prodotti su aree mercatali	11
Articolo 24 – conferimento rifiuti prodotti da spettacoli viaggianti	11
Articolo 25 – conferimento rifiuti prodotti in occasione di manifestazioni pubbliche	11
TITOLO 3 – Altre modalità di gestione rifiuti, obblighi e divieti.	11
Articolo 26 – Trattamento domestico della frazione organica dei propri rifiuti.....	11
Articolo 27 – Albo dei compostatori.....	12
Art. 28 divieto di auto smaltimento tramite combustione	12
Art. 29 comunicazione dati relativi a rifiuti speciali	12

TITOLO 4 – Sanzioni Amministrative, ICVA, Ecosportello.	12
Articolo 30 - Sanzioni	12
Articolo 31 – incaricato consortile per la vigilanza e l'accertamento.	14
Articolo 32 – modalità operative dell'incaricato consortile per la vigilanza e l'accertamento.....	15
Articolo 33 – qualifica di pubblico ufficiale.	15
Articolo 34 – servizio di Ecosportello comunale.....	16
TITOLO 5 – Disposizioni finali.....	16
Articolo 35– subentro della STR	16
Articolo 36- Abrogazioni	16
Articolo 36 - Rinvio.....	16

TITOLO 1 – Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è predisposto ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D.lgs. n. 03.04.2006, n. 152, e in conformità alle altre norme vigenti in materia.
2. Sono oggetto del presente Regolamento:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) la disciplina dei flussi di informazione relativi alla gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - e) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152;
 - f) Le sanzioni in caso di inadempimento o di violazioni a norme regolamentari

Articolo 2

Definizioni e classificazioni

1. Il presente Regolamento è predisposto ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Pertanto si rimanda a tale normativa ed in particolare, agli articoli 183 e 184 per le principali definizioni e classificazioni.
2. Ai fini del presente Regolamento si dispongono le seguenti ulteriori definizioni:
 - A) Utenze domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
 - B) Utenze non domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione o alla vendita di beni o servizi o luoghi e locali comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera A .
 - C) Centro di Raccolta: la struttura consortile al servizio della raccolta differenziata nel rispetto delle vigenti norme in materia (Decreto 8 aprile 2008 e s.m.i.), allestita e gestita nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute, dell'ambiente, nonché della sicurezza del lavoro;
 - D) CO.A.B.S.E.R: Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti
 - E) S.T.R. Società Trattamento Rifiuti
 - F) Scheda riepilogativa dei servizi: Documento descrittivo di tutti i servizi di raccolta e igiene ambientale attivi sul territorio, predisposto in collaborazione con il CO.A.B.S.E.R.

Articolo 3

Esclusioni

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i rifiuti di cui all'art. 185 d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

TITOLO 2

Modalità del servizio di raccolta dei rifiuti.

Articolo 4

Flussi di rifiuto oggetto di raccolta

1. L'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani è disciplinata nella scheda riepilogativa dei servizi attivi sul territorio e può prevedere la separazione dei seguenti flussi di rifiuto:
 - A) rifiuti non differenziati
 - B) carta ed imballaggi in carta e cartone
 - C) imballaggi in plastica
 - D) imballaggi in vetro
 - E) prodotti tessili e abiti
 - F) medicinali
 - G) batterie e pile
 - H) toner per stampanti
 - I) rifiuti organici
 - J) olio vegetale
 - K) sfalci e potature
 - L) contenitori bonificati per prodotti fitosanitari e teli agricoli
 - M) rifiuti ingombranti
 - N) rifiuti conferibili presso i centri di raccolta consortili di cui allo specifico Regolamento.
2. tutti i produttori di rifiuti sono tenuti a conferire separatamente, con le modalità indicate nel presente Regolamento o nelle disposizioni organizzative di servizio, i materiali per i quali i flussi di raccolta sono organizzati in modo differenziato.

Articolo 5

Conferimento dei rifiuti non differenziati

1. E' fatto obbligo a tutte le utenze iscritte a ruolo TARI di dotarsi degli appositi sacchi forniti dal Comune, secondo le modalità indicate per la distribuzione, in modo che i sacchi siano identificati con codice a barre (o sistema equivalente) e che all'atto della consegna siano univocamente associati all'utente.
2. I sacchi destinati alle utenze domestiche e non domestiche sono di colore e volume utile definito dal CO.A.B.SE.R. e riportano le diciture standard e le codifiche identificative dallo stesso disposte.
3. Il colore ed il volume unitario dei sacchi di cui al comma precedente potrà essere variato a seconda di quanto disposto dal CO.A.B.SE.R, ferma restando la dotazione volumetrica annua complessiva destinata a ciascun utente a norma del presente Regolamento.
4. Ciascuna utenza domestica ha diritto ad una dotazione annuale minima rapportata al numero di componenti il nucleo familiare e calcolata in relazione agli obiettivi del CO.A.B.SE.R. circa la produzione pro-capite di rifiuto indifferenziato, applicando il peso specifico di 0,11Kg/l ed il volume del sacchetto (espresso in litri) definito dal CO.A.B.SE.R.
La dotazione volumetrica che, tenuto conto degli arrotondamenti, verrà tradotta in numero di sacchetti è così definita:
 - a) Un solo componente, dotazione/anno pari a 1040 litri;
 - b) Per ogni componente aggiuntivo, dotazione/anno pari a 520 litri.
5. Il limite massimo di sacchetti assegnabili annualmente ad una singola utenza domestica è compreso all'interno di un volume massimo non superiore a 2600 litri, fatto salvo quanto disposto al

successivo comma.

6. È consentita una dotazione suppletiva compresa all'interno di un volume massimo non superiore a 2080 litri/anno per ogni componente il nucleo familiare inferiore ad anni tre.
In casi particolari, adeguatamente motivati, è consentita con provvedimento del competente ufficio comunale, una dotazione suppletiva da quantificarsi in relazione alle reali esigenze dell'utenza.
Le dotazioni suppletive disciplinate al presente comma non comportano il pagamento integrativo previsto al successivo comma 8 e non sono soggette alla limitazione volumetrica massima di cui al comma precedente.

7. Ciascuna utenza non domestica ha diritto ad una dotazione annuale rapportata alla presunta produzione di rifiuti di cui al prodotto tra la superficie tassata ed il coefficiente kd di categoria assunto per determinare la quota variabile della TARI. In particolare, stabilita la produzione annuale presunta di rifiuti (kd x mq), si determina il nr. di sacchi da assegnare applicando il peso specifico medio nella misura di 0,11 kg/l e con la riduzione della percentuale corrispondente agli obiettivi di raccolta differenziata definiti dal CO.A.B.S.E.R, attraverso la formula seguente:

$$\text{nr. sacchi/anno} = (1 - \%RD) \times \frac{\text{kd} \times \text{mq}}{0,11} : \text{VOL}^1$$

Dove:

- %RD= percentuale di Raccolta Differenziata definita dal CO.A.B.S.E.R, espressa in decimali.
- VOL = volume dei sacchetti espresso in litri.

8. Nel caso in cui la dotazione assegnata all'utenza sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi dal 3 al 5 non si rivelasse sufficiente, è consentita l'assegnazione di ulteriori sacchi ad un prezzo unitario minimo, a carico del richiedente, rapportato al reale costo di smaltimento dei rifiuti ivi contenuti (€/kg) sulla base del succitato peso specifico medio di 0,11 kg/l.²
9. Tutte le utenze sono tenute al conferimento esclusivamente nei sacchi dedicati conformi al presente Regolamento ed è vietata l'esposizione di rifiuti inseriti all'interno di sacchi differenti. Al solo fine di evitare situazioni indecorose, per le sole utenze a cui singolarmente viene assegnato un numero di sacchi complessivamente superiore a 400 pezzi/anno è possibile concordare con gli uffici comunali l'utilizzo di cassonetti dedicati. Tali cassonetti, di volume utile non superiore a lt. 360, saranno stabiliti dal Comune di concerto con il CO.A.B.S.E.R. in relazione al numero di sacchi spettanti all'utenza ed alla frequenza degli svuotamenti.
10. Al fine di evitare situazioni indecorose ed a tutela dell'igiene pubblica, è fatto obbligo ai cittadini di non depositare a terra sacchi ma di dotarsi di piccoli cassonetti / contenitori a propria cura e spese:
11. La gestione del cassonetto / contenitore è di esclusiva responsabilità dell'assegnatario il quale sarà tenuto ad esporlo secondo le modalità previste al successivo comma 15.
12. Il contenuto del cassonetto è sempre ad esclusiva responsabilità dell'assegnatario. Qualsiasi materiale o sacco posto al di fuori del cassonetto / contenitore in uso alle utenze ai sensi del presente comma è considerato non conforme al presente regolamento.
13. I sacchi ed i cassonetti di piccole dimensioni / contenitori, debbono essere esposti, previa adeguata chiusura, entro le ore 06.00 del giorno previsto per la raccolta all'esterno dell'abitazione ovvero, qualora l'area di pertinenza privata esterna all'abitazione non sia direttamente accessibile dal mezzo di raccolta, a bordo strada, anche se il servizio di raccolta sia dell'indifferenziata che della plastica ha inizio alle ore 12.00. È consentita l'esposizione a partire dalle ore 06.00 del giorno stabilito per la

¹ Dato definito dal COABSER che può anche risultare differente a seconda delle varie tipologie di attività, ferma restando la quota volumetrica annuale di spettanza.

² Il costo di smaltimento è definito dal COABSER. Per la determinazione del prezzo unitario del sacchetto si procede attraverso tale formula: peso specifico x litri sacco x costo smaltimento. A titolo di esempio il costo di un sacchetto da 20 litri sarà uguale a: 0,11 x 20 x 0,165 = 0,363 €/sacchetto.

raccolta. Nel caso di esposizione del cassonetto a bordo strada, lo stesso non potrà restare su suolo pubblico oltre il tempo necessario alle operazioni di scarico, costituendo onere dell'utente servito l'immediato ritiro a seguito dello svuotamento e comunque entro le ore 20.00 del giorno di raccolta.

14. È fatto divieto di conferire nel cassonetto ovvero nel singolo sacco dedicato qualsivoglia rifiuto per cui è attiva una specifica raccolta differenziata, le sostanze allo stato liquido, i materiali in fase di combustione, nonché qualunque materiale in condizioni tali da provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

Articolo 6 – conferimento degli imballaggi di carta e cartone

1. Le utenze domestiche sono tenute al conferimento nei cassonetti dedicati, di colore bianco, distribuiti dal Comune che debbono essere esposti entro le ore 06.00 del giorno previsto per la raccolta all'esterno dell'abitazione ovvero, qualora l'area di pertinenza privata esterna all'abitazione non sia direttamente accessibile dal mezzo di raccolta, a bordo strada. Il servizio di raccolta della carta ha inizio alle ore 12.00. Nel caso di esposizione del cassonetto a bordo strada, lo stesso non potrà restare su suolo pubblico oltre il tempo necessario alle operazioni di scarico, costituendo onere dell'utente servito l'immediato ritiro a seguito dello svuotamento e comunque entro le ore 20.00 del giorno di raccolta. E' consentito il conferimento presso i centri di raccolta consortili.
2. le utenze non domestiche possono altresì esporre il materiale tramite imballaggi accatastati entro le ore 06.00 del giorno previsto per la raccolta all'esterno del locale servito ovvero, qualora l'area di pertinenza privata esterna al locale servito non sia direttamente accessibile dal mezzo di raccolta, a bordo strada. Il servizio di raccolta della carta ha inizio alle ore 12.00.
3. E' vietato il conferimento di rifiuti non costituiti da carta e cartone e l'esposizione in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

Articolo 7 – conferimento degli imballaggi in plastica

1. E' fatto obbligo a tutte le utenze produttrici di rifiuti costituiti da imballaggi in plastica di dotarsi degli appositi sacchi forniti dal comune, secondo le modalità indicate per la distribuzione. I sacchi sono identificati con codice a barre (o sistema equivalente) ed all'atto della consegna sono univocamente associati all'utente.
2. I sacchi destinati alle utenze servite sono di colore giallo, semitrasparenti e di capacità volumetrica unitaria definita dal COABSER;
3. Il rifiuto deve essere collocato direttamente nei sacchi, previa pulizia e completo svuotamento del contenuto residuo, riducendo il volume delle bottiglie tramite compressione e chiudendo adeguatamente il sacco prima dell'esposizione.
4. L'esposizione del sacco deve avvenire entro le ore 06.00 del giorno previsto per la raccolta, all'esterno dell'abitazione ovvero, qualora l'area di pertinenza privata esterna all'abitazione non sia direttamente accessibile dal mezzo di raccolta, a bordo strada. E' consentito il conferimento presso i centri di raccolta consortili. Il servizio di raccolta della carta ha inizio alle ore 12.00.
5. È fatto divieto di conferire nel sacco dedicato qualsivoglia rifiuto non costituito da imballaggio in plastica, le sostanze allo stato liquido, i materiali in fase di combustione, nonché qualunque materiale in condizioni tali da provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.
6. E' vietato il conferimento degli imballaggi in plastica in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

Articolo 8 – conferimento degli imballaggi in vetro

1. Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute al conferimento diretto nelle campane

dedicate, di colore verde, dislocate sul territorio o presso un centro di raccolta. E' vietato il conferimento di qualsivoglia rifiuto non costituito da imballaggio in vetro (bottiglie, vasetti e barattoli), nonché l'abbandono fuori dalle campane di ogni tipo di rifiuto. Le damigiane posso essere conferite solamente presso le campane posizionate nei centri di raccolta consortili, così come le altre tipologie di vetro (tipo lastre), per cui sono collocati appositi cassoni scarrabili presso i centri di raccolta.

2. E' vietato il conferimento degli imballaggi in vetro in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

Articolo 9 – conferimento di abiti usati, scarpe, borse.

1. Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute al conferimento nei cassonetti dedicati dislocati sul territorio o presso i centri di raccolta consortili.
2. I rifiuti di cui al presente articolo, prima del conferimento, vanno racchiusi dentro sacchi perdere, chiusi e non lacerati.
3. E' vietato il conferimento nel cassonetto di stracci e qualsivoglia rifiuto non costituito da abiti, scarpe, borse in buon stato di conservazione ed in buone condizioni igieniche, nonché l'abbandono, fuori dai cassonetti, di ogni tipo di rifiuto.
4. E' vietato il conferimento di abiti usati in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

Articolo 10 – conferimento di medicinali scaduti

1. Le utenze domestiche sono tenute al conferimento diretto nei cassonetti dedicati dislocati sul territorio o presso i centri di raccolta consortili. E' vietato il conferimento di qualsivoglia rifiuto non costituito da medicinali, nonché l'abbandono fuori dai cassonetti di ogni tipo di rifiuto.
2. E' vietato il conferimento medicinali scaduti in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

Articolo 11 – conferimento di batterie, pile ed accumulatori

1. Le utenze domestiche sono tenute al conferimento secondo una delle seguenti modalità:
 - a. Tramite l'esposizione del contenitore dedicato, di colore bianco/arancio messo a disposizione del Comune, nel giorno della raccolta, con esposizione entro le ore 6.00. Lo stesso non potrà restare su suolo pubblico oltre il tempo necessario alle operazioni di scarico, costituendo onere dell'utente servito l'immediato ritiro a seguito dello svuotamento e comunque entro le ore 20.00 del giorno di raccolta.
 - b. Conferimento diretto nei cassonetti dedicati, dislocati sul territorio.
 - c. Presso un centro di raccolta consortile.
2. E' vietato il conferimento di pile, batterie ed accumulatori in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

Articolo 12 – conferimento di toner per stampanti

1. Le utenze non domestiche che scelgono di aderire al servizio sono tenute ad attenersi alle disposizioni comunali relative alla raccolta domiciliare.
2. Le utenze domestiche sono tenute al conferimento presso i centri di raccolta consortili.
3. E' vietato il conferimento di toner e cartucce per stampanti in qualsivoglia modalità differente

rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

Articolo 13 – conferimento di olio vegetale (da cucina)

1. Le utenze sono tenute al conferimento dentro imballaggi a perdere da apporre nei contenitori dedicati dislocati sul territorio o presso i centri di raccolta consortili.
2. E' vietato il conferimento di liquidi differenti dall'olio vegetale, nonché l'imbrattamento dei contenitori e l'abbandono fuori dai medesimi di ogni tipo di rifiuto.
3. E' vietato il conferimento di oli vegetali in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

Articolo 14 – contenitori bonificati per prodotti fitosanitari e teli agricoli

1. Le utenze non domestiche che scelgono di aderire al servizio sono tenute ad iscriversi ed a prenotare la raccolta domiciliare attenendosi alle disposizioni comunali ed alle limitazioni previste per tale servizio. E' consentito il conferimento presso i centri di raccolta consortili.

Articolo 15 – sfalci erbosi, potature e fogliame

1. Le utenze sono tenute al conferimento diretto nel cassone scarrabile posto presso un'area apposita secondo le disposizioni impartite dal comune, oppure presso i centri di raccolta consortili. Il materiale va conferito sfuso ed è vietato il conferimento di qualsivoglia rifiuto non costituito da sfalci erbosi, potature e fogliame.
2. Fatto salvo quanto disposto al successivo art. 21 è vietato il conferimento di sfalci erbosi, potature e fogliame in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

Articolo 16 – conferimento rifiuti ingombranti

1. Il servizio di raccolta ingombranti a domicilio, attivato dal Comune, è gestito in collaborazione con il COABSER e secondo le modalità operative con lo stesso definite.
2. Il servizio è reso per gli ingombranti voluminosi che non possono essere trasportati con l'autovettura privata presso il centri di raccolta (es. mobili, materassi, frigo, congelatori, ecc...);
3. La quantità massima conferibile da ciascuna utenza è fissata 4 pezzi e fino ad 1 metro cubo di volume complessivo;
4. Gli ingombranti composti da più materiali (tipo ferro, legno...) dovranno essere resi possibilmente già pre-separati a cura dell'utente servito;
5. È vietato l'utilizzo del servizio di ritiro rifiuti ingombranti a domicilio nei casi di sgombero locali o attività simili, né sono ammessi rifiuti agricoli, macerie e, in generale, i rifiuti da attività commerciali e artigianali;
6. È comunque consentito il conferimento presso i centri di raccolta consortili per cui vige specifica regolamentazione a cui si fa espresso rinvio.

Articolo 17 – conferimento rifiuti organici

1. Le utenze, fatta eccezione di quelle di cui al successivo art. 26, comma 1, sono tenute al conferimento nei cassonetti dedicati, di colore marrone, distribuiti dal Comune previa associazione univoca all'utente servito, che debbono essere esposti, entro le ore 6.00 del giorno previsto per la raccolta, all'esterno dell'unità abitativa o del locale ovvero a bordo strada qualora l'area di pertinenza privata

esterna non fosse direttamente accessibile dal mezzo di raccolta. Nel caso di esposizione del cassonetto a bordo strada, lo stesso non potrà restare su suolo pubblico oltre il tempo necessario alle operazioni di scarico, costituendo onere dell'utente servito l'immediato ritiro a seguito dello svuotamento.

2. E' vietato il conferimento di ramaglie, di rifiuti non costituiti da materiale organico e l'esposizione in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo. Il contenuto del cassonetto è sempre ad esclusiva responsabilità dell'assegnatario.
3. Il conferimento dei rifiuti organici ad opera delle utenze domestiche avviene mediante sacchi biodegradabili, forniti dal Comune e univocamente associati all'utente servito, che debbono essere inseriti nel cassonetto dedicato.
4. Le utenze servite sono tenute al lavaggio e alla pulizia del cassonetto e contenitori loro assegnati per la raccolta del rifiuto organico.

Articolo 18 – rifiuti conferibili presso i centri di raccolta consortili

1. Fermo restando quanto disposto dal presente Regolamento, le modalità di conferimento presso i centri di raccolta consortili sono disciplinate dal Regolamento di gestione dei centri di raccolta a cui si fa espresso rinvio.

Articolo 19 – cestini portarifiuti

1. allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, di percorsi naturalistici o di aree ricreative in genere, il Comune provvede ad installare e gestire appositi cestini e similari.
2. Non è consentito il conferimento nei cestini portarifiuti dei sacchi o contenitori adibiti alle raccolte differenziate ed indifferenziate oggetto del presente Regolamento, né utilizzare i cestini per conferimenti differenti rispetto a quanto previsto al precedente comma.

Articolo 20 – rifiuti provenienti dall'attività di spazzamento manuale e rifiuti rinvenuti sul suolo pubblico

1. I rifiuti provenienti dallo spazzamento svolto da personale e mezzi del Comune, nonché i rifiuti rinvenuti sul suolo pubblico, sono conferiti nei cassonetti dedicati di proprietà comunale, posizionati in area interdetta al pubblico accesso, per essere poi avviati alle operazioni di trattamento e smaltimento.
2. È onere del personale comunale separare le foglie secche dal materiale di risulta dello spazzamento destinato alle succitate operazioni di trattamento e smaltimento.

Articolo 21 – conferimento di rifiuti cimiteriali

1. Il conferimento dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179", cui si fa rinvio.
2. Al fine di favorire le operazioni di recupero, all'interno della struttura cimiteriale sono collocati appositi cassonetti, non accessibili dall'esterno, per il conferimento separato di:
 - a) rifiuti vegetali provenienti da attività cimiteriali (fiori e foglie secche);
 - b) Rifiuti indifferenziati provenienti da attività cimiteriali (stringhe, oggetti in plastica, residui di pulizia ecc.);
 - c) Carta e cartone.

3. I rifiuti di cui al precedente punto a) sono conferiti , a cura dagli addetti comunali, al centro di raccolta o al servizio di raccolta apposito degli sfalci e potature.
4. E' vietato il conferimento di qualsivoglia rifiuto non proveniente da attività cimiteriale, nonché l'abbandono fuori dai cassonetti di ogni tipo di rifiuto.
5. I contenitori destinati ai rifiuti indifferenziati e quelli destinati alla carta sono svuotati ad opera del gestore del servizio di raccolta.

Articolo 22 – conferimento di rifiuti provenienti da beni durevoli

1. I beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente. Soltanto in subordine, essi vanno conferiti al servizio pubblico fornito tramite i centri di raccolta consortili, ovvero la raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio di cui al precedente articolo 16.

Articolo 23 – conferimento rifiuti prodotti su aree mercatali

1. Gli esercizi commerciali che danno vita ai mercati settimanali all'aperto devono lasciare ordinata l'intera area occupata al termine dell'orario di vendita. È fatto obbligo agli esercenti di separare i rifiuti secondo tutti i flussi di raccolta attivi sul territorio comunale.

Articolo 24 – conferimento rifiuti prodotti da spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.
2. I rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità indicate dagli incaricati comunali, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Articolo 25 – conferimento rifiuti prodotti in occasione di manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con congruo preavviso, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi con le modalità indicate dagli incaricati comunali e la gestione dei rifiuti deve favorire la massima differenziazione possibile attraverso la separazione minima di carta/cartone, vetro, imballaggi in plastica e rifiuti organici qualora la raccolta sia attiva o venga specificatamente attivata.

TITOLO 3 – Altre modalità di gestione rifiuti, obblighi e divieti.

Articolo 26 – Trattamento domestico della frazione organica dei propri rifiuti

1. Le utenze che aderiscono all'Albo dei compostatori devono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di potature, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla a mezzo bio-compostatore o gestione di cumulo o silos di compostaggio o altra metodica idonea, purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad emissione di odori molesti o nocivi. Tali utenze sono escluse dalla dotazione dei contenitori e dal servizio di raccolta di cui al precedente art. 17, comma 1.

2. Le utenze che non risultano iscritte all'albo dei compostatori di cui all'art. successivo sono tenute alla raccolta differenziata del rifiuto organico, qualora attiva, secondo le modalità di cui al precedente articolo 17.

Articolo 27 – Albo dei compostatori

1. È istituito presso gli uffici comunali l'albo dei compostatori presso cui sono iscritte tutte le utenze che si impegnano ad effettuare il trattamento domestico della frazione organica dei propri rifiuti secondo quanto disposto dall'articolo precedente.
2. A tutti gli iscritti all'albo dei compostatori sono riservati i benefici previsti per tale attività a condizione che gli stessi si impegnino formalmente ad effettuare il compostaggio domestico e ad accettare i controlli che il comune o il COABSER vorranno predisporre.
3. In sede di distribuzione annuale dei sacchi necessari alle raccolte, tutte le utenze debbono ricevere adeguata informazione sulla possibilità di effettuare il compostaggio domestico e su benefici correlati a tale attività.

Art. 28 divieto di auto smaltimento tramite combustione

1. È fatto divieto di procedere all'autosmaltimento non autorizzato di qualsivoglia tipologia di rifiuto tramite la combustione.

Art. 29 comunicazione dati relativi a rifiuti speciali

1. Le utenze non domestiche iscritte all'anagrafe tributaria debbono comunicare all'ufficio tributi del comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati relativi ai rifiuti speciali differenziati ed avviati al recupero tramite accordi privati.
2. Attraverso una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante del produttore dei rifiuti, dovranno essere comunicati in particolare tutti i quantitativi avviati a recupero nell'anno precedente, individuati con codici CER 15.01.01 15.01.02 15.01.03 15.01.04 15.01.06, 15.01.07 20.01.01 20.01.02 20.01.38 20.01.39 20.01.40 e 20.02.01 e l'impianto di destinazione dei rifiuti, indicando la relativa operazione di recupero. In caso di aggiornamento da parte della Regione Piemonte dell'elenco CER assimilati ammissibili per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata, lo stesso è da intendersi aggiornamento automatico all'elenco sopra riportato.

TITOLO 4 – Sanzioni Amministrative, ICVA, Ecosportello.

Articolo 30 - Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, alle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento conseguono le sanzioni amministrative seguenti:

RIFERIMENTO	VIOLAZIONE	SANZIONE IN EURO	
		MINIMA	MASSIMA
Art.5, c. 6; c. 7; c. 8	conferimento di rifiuti non differenziati in sacchi diversi da quelli dedicati; mancato rispetto degli orari o delle	25,00	500,00

	modalità prescritte; conferimento di rifiuti non conformi;		
Art. 6, c 1; c. 2; c.3	mancato rispetto degli orari o delle modalità prescritte per il conferimento degli imballaggi di carta e cartone	25,00	500,00
Art. 7, c. 4; c 5; C 6	mancato rispetto degli orari o delle modalità prescritte per il conferimento degli imballaggi in plastica	25,00	500,00
Art. 8, c 1; c 2	mancato rispetto delle modalità prescritte per il conferimento degli imballaggi in vetro	25,00	500,00
Art. 9, c 1; c 2	mancato rispetto delle modalità prescritte per il conferimento dei prodotti tessili e abiti usati	25,00	500,00
Art. 11, c 1; c 2	mancato rispetto degli orari e delle modalità prescritte per il conferimento di batterie, pile ed accumulatori	25,00	500,00
Art. 12, c. 1; c. 3;	mancato rispetto delle disposizioni comunali prescritte per il conferimento di toner per stampanti	25,00	500,00
Art. 13, c. 1; c. 3;	mancato rispetto delle modalità prescritte per il conferimento di olio vegetale	25,00	500,00
Art. 14, c. 1.	mancato rispetto delle disposizioni comunali prescritte per il conferimento dei contenitori bonificati per prodotti fitosanitari e dei teli agricoli	25,00	500,00
Art. 15, c. 1; c. 2	mancato rispetto delle disposizioni comunali prescritte per il conferimento di sfalci erbosi, potature e fogliame	25,00	500,00
Art. 16, c. 1;	mancato rispetto delle modalità prescritte per il conferimento dei rifiuti ingombranti	25,00	500,00
Art. 17 c. 1; c. 2	mancato rispetto degli orari o delle modalità prescritte per il conferimento dei rifiuti organici	25,00	500,00
Art. 19 c. 2.	conferimento nei cestini portarifiuti dei sacchi o contenitori adibiti alle raccolte differenziate ed indifferenziate	100,00	500,00
Art. 21 c. 4	Conferimento, nei cassonetti dedicati, di rifiuti non provenienti da attività	100,00	500,00

	cimiteriale, nonché l'abbandono fuori dai cassonetti di ogni tipo di rifiuto.		
Art. 23 c. 1	Mancato mantenimento dell'ordine nell'area occupata al termine dell'orario di vendita; mancata separare dei rifiuti secondo tutti i flussi di raccolta attivi sul territorio comunale.	100,00	500,00
Art. 24 c. 1; c 2	Mancata pulizia dell'area occupata da spettacoli viaggianti e mancato conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste dal Regolamento	100,00	500,00
Art. 25 c. 2	Mancata pulizia dell'area occupata al termine della manifestazione e mancata separazione dei rifiuti	100,00	500,00
Art. 26 c. 1	trattamento domestico della frazione organica dei propri rifiuti fuori controllo con emissione di odori molesti	25,00	500,00
Art. 28 c. 1	auto smaltimento dei rifiuti tramite combustione	100,00	500,00
Art. 29 c. 1	Mancata comunicazione dei dati relativi a rifiuti speciali avviati a recupero	100,00	500,00

2. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e nell'articolo 7-bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Qualora la violazione costituisca altresì fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti, ovvero ipotesi di reato, si procederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 31 – incaricato consortile per la vigilanza e l'accertamento.

1. A supporto dell'attività svolta in materia dalla Polizia Municipale, il Comune potrà avvalersi della figura dell'Incaricato Consortile alla Vigilanza e Accertamento (di seguito ICVA), istituita dal CO.A.B.S.E.R, con compiti di prevenzione, controllo ed accertamento valido a tutti gli effetti *erga omnes* e fino a querela di falso, di eventuali infrazioni alle disposizioni di legge ed al presente Regolamento. È esclusa l'attività sanzionatoria propriamente detta che è di competenza del Corpo di Polizia Municipale.
2. Nelle funzioni di cui al presente Regolamento, l'ICVA opera alle dirette dipendenze del CO.A.B.S.E.R., in collaborazione con il Corpo della Polizia Municipale nell'ambito delle seguenti funzioni:
 - Informazione alle utenze su quanto disposto dal presente Regolamento;
 - Vigilanza e controllo sul regolare conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati con accertamento, tramite appositi verbali o relazioni al corpo di Polizia Municipale, di eventuali

infrazioni alle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

- Vigilanza e controllo a tutela del patrimonio dei beni strumentali alla gestione dei servizi ambientali (cassonetti, campane, contenitori ecc...);
 - Segnalazione al Corpo di Polizia Municipale di violazioni rientranti nella competenza sanzionatoria dell'Amministrazione provinciale previste dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
 - Controllo e monitoraggio dei servizi di raccolta e igiene ambientale svolti dall'appaltatore
3. Non sono conferiti all'ICVA altre funzioni di Polizia Municipale, né di pubblica sicurezza.
4. L'esercizio delle funzioni dell'ICVA, svolte in collaborazione con la Polizia Municipale, dovrà essere disciplinato dagli ordini di servizio programmati e disposti dal consorzio CO.A.B.S.E.R.

Articolo 32 – modalità operative dell'incaricato consortile per la vigilanza e l'accertamento.

1. La collaborazione tra l'ICVA e la Polizia Municipale si sviluppa attraverso le seguenti attività:
- a. Raccordo tra attività amministrativa di contestazione, sanzionamento e notificazione da parte del Corpo di Polizia municipale e l'attività di controllo e accertamento svolta dagli ICVA in modo tale da permettere di recepire gli atti oggetto dell'attività di controllo e accertamento e consentire l'irrogazione della sanzione amministrativa.
 - b. Condivisione di eventuali interventi congiunti con il corpo di Polizia Municipale
 - c. Partecipazione ad iniziative informative, formative e di aggiornamento rivolte alla cittadinanza
2. In particolare l'ICVA nell'espletamento delle proprie funzioni deve:
- a. Controllare il conferimento e l'esposizione ad opera delle utenze, dei rifiuti urbani e assimilati, accertando eventuali infrazioni regolamentari o violazioni di ordinanze sindacali;
 - b. Controllare che il servizio fornito dall'appaltatore sia conforme alle norme contrattuali in essere e nel rispetto di quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto.
 - c. Compilare e consegnare i verbali di accertamento al fine di consentire al Corpo di Polizia Municipale l'irrogazione della sanzione amministrativa
 - d. Informare il Corpo di Polizia Municipale dell'avvenuto riscontro di violazioni rientranti nella sfera sanzionatoria di altre autorità previste dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
3. La gestione dell'intera fase amministrativa successiva all'accertamento in capo all'ICVA, ovvero quella del contenzioso e dell'eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse, in ordine all'illecito amministrativo, sono di esclusiva competenza del corpo di Polizia municipale
4. L'ICVA è incaricato del trattamento dei dati personali in ordine ai soggetti controllati, nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. Pertanto è fatto divieto di utilizzare i dati personali a cui si accede per lo svolgimento della propria attività per finalità od operazioni diverse da quelle autorizzate, così come diffondere i medesimi dati o consentirne l'accesso a soggetti non autorizzati.

Articolo 33 – qualifica di pubblico ufficiale.

1. Nell'ambito delle suddette competenze attribuite all'ICVA, questi esercita funzioni di polizia amministrativa e pertanto di *"pubblico ufficiale"* ai sensi dell'art.357 c.p. In relazione a tale veste giuridica ne consegue:
- a. L'applicabilità delle norme del codice penale che puniscono i delitti o contravvenzioni commessi dal pubblico ufficiale, ovvero commessi da terze persone nei confronti di questi;

- b. La qualificazione di "atto pubblico" ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del codice civile al verbale di contestazione redatto dall'ICVA in riferimento alle violazioni di cui al presente Regolamento;
- c. L'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria dei fatti costituenti reato accertati nell'adempimento dei compiti d'istituto e nell'esercizio delle proprie funzioni;
- d. La possibilità di individuare il trasgressore o obbligato in solido ai fini dell'accertamento della violazione;
- e. La possibilità, ai fini del controllo sull'osservanza delle disposizioni normative, di assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici e ad ogni altra operazione tecnica consentita dalla vigente normativa.
- f. Configurabilità a proprio carico, in caso di commissione di illecito penale, della responsabilità per reati contro la pubblica amministrazione.

Articolo 34 – servizio di Ecosportello comunale.

1. il servizio di ecosportello, qualora attivato dal Comune tramite il COABSER, sarà gestito dalla partecipata STR in house providing, ricorrendone le condizioni normative.
2. Circa le mansioni affidate al servizio in oggetto, nonché alle frequenze settimanali di intervento, si rimanda agli accordi che saranno formalmente assunti tra i rispettivi enti coinvolti.

TITOLO 5 – Disposizioni finali

Articolo 35– subentro della STR

1. Qualora il CO.A.B.S.E.R. dovesse essere soppresso in virtù di specifiche disposizioni normative, le competenze dello stesso, nell'ambito del presente Regolamento, saranno trasferite direttamente alla S.T.R. Società Trattamento Rifiuti s.r.l.

Articolo 36- Abrogazioni

1. Il presente Regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia confliggente con le norme in esso contenute.

Articolo 36 - Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento, in quanto applicabili, alle normative nazionali e regionali in materia.